

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI E' RICHIESTA LA VALUTAZIONE	2
3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE	2
4. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	6

Convalida: Direzione Generale *Ing. Rodolfo Trippodo* _____

Approvazione: Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo *Ing. Gianni Rigamonti* _____

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica. Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

BS OHSAS 18001: 2007 (e successive rev.) "Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements".

Le prescrizioni riportate nella norma BS OHSAS 18001 sono da ritenersi tutte vincolanti ed applicabili.

Linee guida UNI INAIL ISPEL Parti sociali "Linee Guida per un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)"

3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE

3.1 Premessa

La conformità legislativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà considerata da CERMET come un pre-requisito indispensabile per l'esecuzione delle attività di valutazione, a tale proposito Il legale rappresentante dell'Organizzazione, dovrà fornire apposita dichiarazione scritta al CERMET.

Non sono consentite:

- la certificazione di una singola parte di un processo;
- la valutazione parziale di un sito, intesa come valutazione di alcuni dei suoi processi;
- la valutazione dei processi solo in riferimento ad alcune aree.

Ove un'Organizzazione disponga di più siti/sedi, tutti dovranno adottare e certificare il SGSSL. Tuttavia sarà possibile iniziare l'iter di certificazione a fronte di un programma temporale di estensione della certificazione ai vari siti, purchè l'Organizzazione si impegni a certificare gli altri siti, secondo un programma temporale concordato con CERMET, che dovrà rispettare i periodi indicati in tabella 1.

Tabella 1

<i>n° siti aggiuntivi</i>	<i>Periodo di completamento</i>
1	6 mesi
3	15 mesi
5	24 mesi

Il programma sarà proposto dall'Organizzazione certificanda all'atto della richiesta di certificazione e formalmente accettato da CERMET.

CERMET sottoporrà a procedura di valutazione anche tutti i turni di lavoro di ogni sito in cui si svolgono le attività oggetto di certificazione.

3.1.1 Verifica preliminare

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare (facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto alla norma di riferimento SGSSL, per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di non conformità, non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere.

3.2 Verifica iniziale di certificazione

La verifica iniziale di certificazione è condotta in due stadi: Stadio 1 e Stadio 2.

3.2.1 Verifica Ispettiva di Stadio 1

Tale verifica viene sempre effettuata presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione, ed ha inizio con l'analisi della documentazione.

La documentazione da sottoporre ad analisi documentale è rappresentata dai documenti che descrivono il SGSSL (tipicamente Manuale o documentazione equivalente, procedure, istruzioni operative ecc.) e dal Documento di valutazione dei rischi.

La documentazione deve fornire una descrizione sufficientemente dettagliata del SGSSL e deve dare evidenza delle relazioni con eventuali sistemi di gestione, che possano avere influenza sul SGSSL.

Il cliente deve trasmettere al CERMET una copia ad aggiornamento controllato della propria documentazione del SGSSL e renderla disponibile su richiesta, per tutto il periodo di validità del contratto e durante le attività di valutazione.

Al termine della verifica ispettiva di stadio 1, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia in copia del rapporto dell'attività svolta, che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica l'Organizzazione cliente non riceva alcuna comunicazione, o in caso di ricezione della notifica di verifica di stadio 2 da parte di CERMET, il rapporto della verifica potrà considerarsi automaticamente confermato. Per contro, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà formale comunicazione all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni divergenza e indicazioni in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori, saranno valutate da CERMET in occasione della Verifica di Certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica. Queste dovranno essere risolte entro la fase successiva.

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit, anche in caso di non conformità minori.

Per ottenere la certificazione l'Organizzazione deve:

- o adottare una metodologia per la valutazione dei rischi che sia in accordo con le migliori pratiche e tecniche disponibili (desumibili dalle leggi o Linee Guida emesse dalle Autorità Competenti) e che dovrà essere applicata con sistematicità e coinvolgere il maggior numero di persone operanti presso l'Organizzazione (risorse interne e/o risorse esterne/fornitori/consulenti);
- o dimostrare di impiegare con sistematicità la procedura di valutazione dei rischi che deve tener conto delle segnalazioni dei mancati infortuni e degli incidenti occorsi e delle statistiche (di fonte certa e validata) suddivise per area geografica;

3.2.2 Verifica Ispettiva per la Certificazione (VIC) o di Stadio 2:

La Verifica Ispettiva per la Certificazione viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto.

Tale verifica non può essere effettuata né consecutivamente alla verifica di stadio 1, né oltre un limite massimo stabilito da CERMET, in base a fattori diversi quali: evoluzioni normative e/o legislative, cambiamenti dell'Organizzazione ecc. Oltre tale termine massimo sarà necessario ripartire dall'attività di stadio 1.

Nella fase iniziale della verifica per la concessione della certificazione, viene valutata la risoluzione dei rilievi notificati all'Organizzazione nelle fasi precedenti dell'iter. La chiusura di eventuali non conformità maggiori, costituisce elemento vincolante per la prosecuzione della verifica stessa e non consente di ottenere il rilascio della certificazione. Eventuali non conformità minori non risolte devono essere riportate come tali nel rapporto di verifica.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET rilascia copia del rapporto dell'attività svolta, che il cliente sottoscrive.

Tale rapporto, viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera o meno di certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, il cliente deve inviare a CERMET la proposta di risoluzione e le azioni correttive. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità maggiori.

Inoltre prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori secondo le modalità di valutazione stabilite da CERMET (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze

documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla Verifica di Certificazione; in caso contrario si renderà necessaria una rivalutazione completa del sistema di gestione.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

CERMET si riserva comunque, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit, di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato devono essere inviate a CERMET in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.

Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o dalla data dell'ultima riemissione.

3.3 Frequenza delle Verifiche Ispettive di Sorveglianza (VIS) e Rinnovo (VIR)

Le Verifiche Ispettive di Sorveglianza, effettuate sempre presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione, devono essere svolte, in base alla complessità aziendale, entro e non oltre i tempi seguenti:

Primo triennio di validità del certificato

Aziende con alta complessità:

- 3 Verifiche di Sorveglianza a distanza di 6-15-24 mesi dalla Verifica di Certificazione Iniziale, a cui segue la verifica di rinnovo dopo 12 mesi dall'ultima verifica di sorveglianza;
- 3 Verifiche di Sorveglianza a 6-18-30 mesi dalla Verifica di Certificazione Iniziale, a cui segue la verifica di rinnovo dopo 6 mesi dall'ultima Verifica di Sorveglianza.

Aziende con media complessità:

valgono i precedenti casi a) o b) ovvero:

- 3 Verifiche di Sorveglianza nell'arco dei tre anni di validità del certificato; a cui seguirà la Verifica di Rinnovo.

Aziende con bassa complessità:

valgono i precedenti casi a), b) o c) ovvero:

- 3 Verifiche di Sorveglianza di cui l'ultima coincidente con la Verifica di Rinnovo che si effettueranno ogni 12 mesi. Quest'ultimo caso potrà essere applicato a discrezione di CERMET solo a condizione che la stipula del rinnovo del contratto tra CERMET e Organizzazione cliente sia stata conclusa entro la seconda sorveglianza.

La scelta dell'adozione delle opzioni precedenti è a discrezione di CERMET in funzione delle caratteristiche dell'Organizzazione e degli esiti delle attività di valutazione.

Nei casi in cui la prima Verifica di Sorveglianza venga effettuata a 12 mesi dalla Verifica di Certificazione la data della prima VIS non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno della VIC.

Trienni di validità della certificazione successivi al primo

Qualora l'organizzazione cliente rinnovi il suo rapporto contrattuale con CERMET, le Verifiche di Sorveglianza e Rinnovo potranno essere programmate, a discrezione di CERMET, ogni 12 mesi dalla verifica precedente.

3.4 Verifiche di Sorveglianza

Nel corso delle Verifiche di Sorveglianza è assicurata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche, nonché la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, il cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di CERMET, il rapporto della verifica potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione e indicazioni in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve individuare, analizzare e definire in modo formale le cause che le hanno generate nonché elencare e descrivere gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate dal CERMET in occasione della verifica successiva.

Nel caso di non conformità maggiori l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica. CERMET entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, analizzato il rapporto della verifica per conferma o meno dei suoi contenuti, comunicherà all'Organizzazione le azioni conseguenti, che potranno consistere in una verifica ispettiva presso il cliente e/o verifica attraverso evidenze documentali. Tale verifica deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla precedente (CERMET potrà stabilire tempistiche più ristrette in base alla gravità e al numero delle non conformità verbalizzate).

Scaduti i termini massimi consentiti, se le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effettuare la valutazione non influiscono sulla garanzia di conformità ai requisiti essenziali, la certificazione potrà essere sospesa (cfr. § 4), in caso contrario CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

A seconda della gravità della Non Conformità rilevate in Verifica Ispettiva di Sorveglianza, CERMET può decidere di provvedere alla sospensione o revoca della certificazione.

CERMET si riserva di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Le attività di sorveglianza, oltre alla verifica ispettiva in campo, possono comprendere ad esempio:

- a) richieste al cliente certificato circa aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici).

Tali altre forme di monitoraggio possono essere utilizzate da CERMET, in funzione di: informazioni ricevute dall'esterno, esito delle verifiche, input da parte dell'Organismo di Accreditamento ecc.

3.5 Verifica Ispettiva di Rinnovo (VIR)

La Verifica di Rinnovo è una verifica ispettiva orientata al riesame generale del SGSSL, all'analisi della sua efficacia e delle sue prestazioni nell'arco del periodo di certificazione e comprende anche il riesame dei risultati dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza. A tal fine la verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto. Essa viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

CERMET decide se rinnovare o meno, sulla base dei risultati dell'audit di rinnovo, dei risultati del riesame delle prestazioni dell'intero sistema nel periodo di certificazione e dei reclami ricevuti dagli utenti della certificazione

La verifica di rinnovo può essere preceduta (a discrezione di CERMET) da una verifica di Stadio 1, qualora si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione o al contesto legislativo/normativo di riferimento, tale verifica sarà gestita secondo quanto indicato al precedente § 3.2.1.

La gestione dei risultati della verifica avviene secondo le stesse modalità descritte al precedente § 3.4.

Nel caso in cui siano state rilevate non conformità maggiori, qualora non sia possibile verificarne la risoluzione entro la scadenza del certificato, CERMET deciderà per la sospensione della certificazione (cfr. § 4) o nei casi più gravi CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Non è consentito lo slittamento della data della verifica di rinnovo oltre la data di scadenza del certificato.

A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità del certificato di conformità.

4. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali, delle condizioni economiche concordate con CERMET⁷ o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza la formale approvazione di CERMET.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da CERMET) il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle Organizzazioni certificate.

Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità) saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate dal CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 Contratto di valutazione della conformità).

CERMET si riserva il diritto di comunicare il provvedimento di sospensione agli Organismi di Accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché inserire la notizia sul proprio sito Internet.

5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il cliente con SGSSL certificato da CERMET può utilizzare il Marchio di certificazione CERMET presentato in una delle due versioni nelle figure 1 o 2. Il marchio è composto da un logo azzurro CYAN (Marchio depositato).

Il marchio di figura 2 può essere utilizzato solo per le attività di certificazione sottoposte al controllo dell'Organismo di Accreditamento, i due marchi, marchio CERMET e marchio dell'Organismo di Accreditamento (Oda), devono essere adiacenti, la figura 2 mostra un esempio di applicazione.



Il marchio di **Fig. 1** **Fig. 2** certificazione:

- deve essere riportato unitamente al marchio e/o nome dell'Organizzazione certificata;
- deve essere riportato unitamente allo/agli schema/i certificati (la norma deve essere citata con l'anno di edizione). Il cliente può utilizzare il marchio CERMET in riferimento a una o più norme contemporaneamente, purché il sistema di gestione del cliente sia certificato da CERMET rispetto a tutte le norme citate;
- deve essere utilizzato in modo da evitare che la certificazione possa essere attribuita a requisiti essenziali differenti da quelli per i quali è stata effettuata la valutazione; ad esempio la certificazione del SGSSL non deve essere utilizzata in modo da essere scambiata per una certificazione di prodotto, pertanto il marchio non può essere applicato sui prodotti o sul loro imballaggio;
- deve essere utilizzato soltanto in riferimento ai prodotti/servizi, siti, oggetto della certificazione concessa;
- può essere ingrandito o ridotto, ma deve comunque permettere sempre la lettura delle parole e dei numeri iscritti nel marchio stesso;
- può essere applicato sui sistemi di trasporto/movimentazione dei prodotti purché abbinato al logo/nome dell'Organizzazione certificata;
- non può essere riportato dai laboratori di taratura e prova sui propri certificati/rapporti di prova.

Per pubblicizzare la certificazione il cliente può, garantendo il rispetto di quanto sopra, ed evitando di fornire informazioni che possano produrre confusione o malintesi da parte dei propri clienti ed utilizzatori finali, utilizzare la dicitura tipo: "Organizzazione con Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro Certificato da CERMET secondo BS OHSAS 18001:2007" (o simile). Tale dicitura può essere riportata anche sui prodotti e sui loro imballi.

Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso, oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore).

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi).

Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati dal CERMET, purché riproducano integralmente l'originale.